



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 1 ottobre 2008

Spett.le
CONSOB
Divisione Studi Giuridici
Via G.B. Martini n. 3
00198 Roma

Prot. N. 595/08
Anticipata a mezzo posta elettronica

Regolamento disciplinante la camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la CONSOB

Nel rispondere all'invito di codesta rispettabile Commissione a formulare osservazioni sul documento di consultazione in oggetto, questa Associazione intende anzitutto ringraziare per l'opportunità offerta.

La Assogestioni ritiene che la costituzione della Camera di conciliazione e di arbitrato possa rappresentare per investitori ed intermediari un valido strumento per la risoluzione delle controversie relative alle materie ricomprese nel suo ambito di operatività; di seguito si riportano alcune osservazioni sui profili di detta normativa che rivestono maggiore interesse per il settore del risparmio gestito.

1. Ambito di operatività delle procedure di conciliazione e di arbitrato

Nel documento di consultazione la Commissione ha ritenuto opportuno adottare un'interpretazione del d.lgs. 179/2007 che consente di applicare la disciplina in commento, non solo ai servizi di investimento, ma anche al servizio di gestione collettiva. In particolare nel documento si afferma che *“si è ritenuto maggiormente aderente all'impianto normativo su cui fondano le istituende procedure di conciliazione e di arbitrato (e alla ratio ultima che tale impianto sorregge) preferire l'opzione ermeneutica volta a comprendere anche le controversie in tema di gestione collettiva del risparmio”*.

Al riguardo, questa Associazione, pur riconoscendo l'esigenza di garantire coerenza e sistematicità dell'impianto normativo tracciato dal legislatore nel d.lgs. 179/2007, intende comunque richiamare l'attenzione sulla necessità di ponderare attentamente sotto il profilo giuridico - come peraltro già risulta dal documento di consultazione - detta estensione, in considerazione della presenza di indici testuali



che, se diversamente valutati, potrebbero condurre a soluzioni differenti rispetto all'interpretazione adottata; in particolare, ci si riferisce all'assenza di un riferimento al servizio di gestione collettiva nell'art. 27 della legge 262/2005 (c.d. legge sul risparmio) e alla definizione di "intermediari" dettata dall'art. 1 del d.lgs. 179/2007 che richiama esclusivamente i soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attività di investimento.

Passando ad altro profilo, si chiede di chiarire quale sia il rapporto tra la procedura di conciliazione prevista nel documento di consultazione e l'Ombudsman-Giurì bancario a cui molte SGR appartenenti a gruppi bancari aderiscono in relazione alla prestazione di servizi d'investimento; infatti, l'art. 7 del Regolamento disciplinante la Camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la CONSOB - nella versione in consultazione - si limita a prevedere che l'accesso alla procedura di conciliazione stragiudiziale è precluso quando la controversia è stata già portata all'esame di un altro "organismo di conciliazione". La norma, tuttavia, non prevede un coordinamento con l'Ombudsman-Giurì bancario, poiché questo non sembra potersi ricondurre alla categoria degli "organismi di conciliazione"; di conseguenza si ritiene opportuno che sia presa in considerazione la possibile sovrapposizione delle competenze tra questi due strumenti di risoluzione delle controversie e che sia introdotta una norma che disciplini detta eventualità.

2. Ripartizione degli oneri finanziari

Il Regolamento disciplinante la Camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la CONSOB prevede che le spese di funzionamento di detta Camera e di amministrazione delle procedure di conciliazione e di arbitrato siano sostenute - come peraltro previsto dal d.lgs. 179/2007 - anche dagli intermediari che appartengono alle categorie interessate da tali procedure, mediante le contribuzioni versate ai sensi della legge 724/1994; di conseguenza, alla luce di quanto previsto dal d.lgs. 179/2007 e dallo stesso Regolamento in consultazione, la CONSOB intende provvedere a ridefinire le contribuzioni corrisposte dagli intermediari abilitati ai servizi di investimento e al servizio di gestione collettiva in modo da tenere conto anche degli oneri finanziari legati alla Camera di conciliazione e di arbitrato.

Il documento in consultazione non prevede tuttavia un criterio su cui fondare la ripartizione degli oneri finanziari tra le varie categorie di soggetti interessati; detto criterio, invece, appare necessario proprio in considerazione della scelta di ricomprendere nella disciplina in commento il servizio di gestione collettiva e del modesto numero di controversie ad esso legate. La Assogestioni, pertanto, ritiene opportuno che sia prevista la divisione degli oneri finanziari in misura proporzionale al numero o al valore delle controversie sorte in relazione a ciascun servizio; in altri termini, al fine di garantire un'equa ripartizione delle spese di funzionamento della Camera e dell'amministrazione delle relative procedure, si ritiene che il contributo di vigilanza previsto per ciascuna categoria di intermediari debba essere rideterminato secondo un criterio di proporzionalità che tenga conto solo delle controversie relative ai servizi cui l'intermediario è abilitato e che effettivamente presta.



3. Costo del procedimento arbitrale

Con riferimento all'arbitrato amministrato, codesta Associazione non condivide la scelta di prevedere che, in caso di soccombenza totale o parziale dell'investitore non causata dalla temerarietà della pretesa, la Camera e gli arbitri ripartiscano in modo eguale tra le parti gli oneri connessi ai diritti loro spettanti e compensino integralmente tra le stesse le spese di difesa sostenute per ottenere la decisione (cfr. art. 27, comma 5, del Regolamento). In tal modo, infatti, si attribuisce agli intermediari un considerevole e ingiustificato onere finanziario anche nell'ipotesi in cui questi non abbiano tenuto condotte in violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori; detta previsione potrebbe incentivare gli investitori alla promozione di controversie che, seppure prive di pretese temerarie, presentano comunque elevate probabilità di soccombenza.

Di conseguenza, si sottolinea che - come rilevato nel documento in consultazione - una simile disposizione potrebbe compromettere la diffusione dell'arbitrato amministrato dalla Camera, in quanto potrebbe indurre gli intermediari a non includere nei contratti da essi predisposti una convenzione arbitrale che lo preveda; infatti, gli intermediari potrebbero ritenere la disciplina sui costi del procedimento arbitrale eccessivamente penalizzante e non sufficientemente compensata dagli altri vantaggi legati al ricorso a tale procedura.

4. Procedura di conciliazione stragiudiziale

L'art. 8 del Regolamento disciplinante la Camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la CONSOB - nella versione in consultazione - prevede che l'intermediario debba comunicare la propria adesione alla procedura entro cinque giorni dalla comunicazione dell'invito della Camera. Al riguardo, si ritiene preferibile che detto termine sia prolungato a dieci giorni, similmente a quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del Regolamento di procedura per la conciliazione - relativo al Conciliatore bancario - adottato ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23/07/2004 n. 222; in tal modo, infatti, si assegna all'intermediario il tempo sufficiente per valutare l'opportunità di un'eventuale adesione e per predisporre l'atto di replica a tal fine necessario.

Nel rimanere a disposizione per qualunque chiarimento si rendesse necessario, si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale